

N. R.G. 4440/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Amedeo Santosuosso	Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli	Consigliere
dr.ssa Angela Scalise	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4440/2015** promossa in grado d'appello

DA

SOCIETA'

.....(C.F.) elettivamente
domiciliata in VIALE presso lo studio dell'avv.

), che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

S.P.A. (IN PERSONA DEL



SUO L.R.P.T.) (C.F. _____), elettivamente domiciliata in VIA _____
presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e
difende come da delega in atti

APPELLANTE INCIDENTALE/ APPELLATA

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.

Per

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- 1) Riformare la gravata ordinanza per i motivi di cui alla narrativa del proposto appello nella parte in cui il Giudice di Prime Grado condanna la Banca alla restituzione dell’importo di € 570.085,93, condannandola, invece, alla restituzione della somma di € 1.112.120,03, così come accertata dal CTU nel primo grado del presente giudizio. 2) Riformare la predetta ordinanza nella parte in cui il Giudice di Prime Grado liquida le spese del primo grado di giudizio in € 10.000,00, condannando la Banca alla rifusione delle spese legali, così come indicate nella narrativa del proposto appello o nella somma meglio visa a codesto Collegio.
- 3) Respingere l’appello incidentale così come proposto dalla Banca in quanto infondato in fatto ed in diritto.

IN VIA SUBORDINATA AL SOLO PUNTO 1):

- 4) Accertare e dichiarare, per l’effetto delle nullità dichiarate nel primo grado del giudizio, l’illegittimo addebito sul conto corrente delle somme accertate nel corso dell’espletata CTU, rideterminando conseguentemente il rapporto dare/avere sul conto



corrente n..... alla data dell'ultimo estratto conto prodotto (31 dicembre 2013) in € 1.112.120,03 a favore del correntista.

- Con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione delle stesse di entrambi i giudizi, in quanto lo scrivente difensore è antistatario”.

Per

S.P.A.:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito ed in via incidentale,

- rigettare l'appello di controparte, perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e privo di presupposti legittimanti, oltre che inammissibile, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle precedenti difese in primo grado e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare l'ordinanza impugnata in via incidentale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande dellaS.r.l.in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:

- ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla S.r.l., non sussistendo i presupposti per la trattazione e l'istruttoria sommaria del procedimento per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle precedenti difese in prime cure e, per l'effetto, assumere i provvedimenti consequenziali;

- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda di condanna proposta dalla essendo al momento dell'attivazione del procedimento ancora in essere il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio;



- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 17/06/2004 del diritto all'eventuale ripetizione, anche a titolo di eventuale compensazione, di somme a qualunque titolo richieste dallaper intervenuto decorso del termine legale, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate; in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al solo conto corrente n. 18112 intrattenuto dalla presso la Filiale di Pavia della Banca

S.p.A., l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e fermo restando il divieto di pronuncia ultra petitem; in via istruttoria,

- disporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in prime cure al fine di accertare la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi con criterio di reciprocità a decorrere dall'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000, in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia, senza alcun superamento dei tassi soglia e tenuto conto della natura solutoria dei versamenti/pagamenti effettuati (ed individuati dalla B.N.L.

S.p.A. quantomeno nell'ammontare di € 287.044,00=) e della conseguente maturata prescrizione dell'eventuale diritto di ripetizione, con la precisazione delle circostanze già rilevate dal C.T.P. della Banca in sede di apposite osservazioni in date 26/05/2015 e 13/10/2015;

- ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli così come articolati in prime cure:



- 1) “vero che, anche al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, sono state nuovamente illustrate in dettaglio al legale rappresentante protempore della S.r.l. le caratteristiche del rapporto, con esplicitazione delle commissioni, tassi ed oneri finanziari applicati”;
- 2) “vero che la ha regolarmente ricevuto gli estratti conto periodici relativi al conto corrente n. intrattenuto presso la Filiale di S.p.A.”;
- 3) “vero che mai, nel corso del rapporto, la ha contestato le risultanze ed i saldi degli estratti conto dalla stessa regolarmente ricevuti”. Si indica quale teste il Dott., presso S.p.A., Direzione Territoriale Nord Ovest, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in prova contraria rispetto a quanto eventualmente articolato da controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

..... S.r.l. (di seguito,) ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 702 *bis* c.p.c., innanzi al Tribunale di Pavia al fine di chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente n. in essere presso la S.p.A. (di seguito, Banca) eccependo la nullità della clausola del contratto di apertura di conto corrente, aperto in data 19.02.1990, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto contrastante con l’art. 1283 c.c., la nullità della clausola di cui all’art. 7 delle condizioni generali di contratto, che non prevedeva né la quantificazione degli interessi ultralegali, rimandando a generici usi piazza, né la



quantificazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e delle valute applicate nel rapporto intercorso.

Il Tribunale di Pavia, con ordinanza n. RG 1310/2014 emessa in data 03.12.2015 ha così deciso:

“Visto l’art. 702 ter c.p.c., condanna la s.p.a. a corrispondere a la somma pari a € 570.085,93 oltre interessi nella misura del saggio legale dalla data di instaurazione del presente giudizio sino all’effettivo soddisfo; condanna la banca convenuta a rifondere alla società attrice le spese di giudizio, liquidate in € 733 per spese borsuali e € 10.000 per compenso di Avvocato oltre spese generali 15% e accessori di legge; pone definitivamente a carico della banca convenute le competenze di c.t.u., come già liquidate”.

L’ordinanza è stata impugnata da che ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

1. erroneità dell’ordinanza nella parte in cui condanna la Banca alla restituzione della somma di euro di soli 570.085,93 euro e non di euro 1.112.120,03, così come accertato dal CTU nel primo grado di giudizio;
2. erroneità dell’ordinanza nella parte concernente il *quantum* delle spese legali.

La Banca, costituendosi in giudizio, ha proposto appello incidentale, per i seguenti motivi:

1. inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.;
2. inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla società poiché, al momento della proposizione del procedimento, era ancora in essere il rapporto di conto corrente;
3. inammissibilità della modifica della domanda originaria proposta da
4. erroneità in quanto è prescritto il diritto alla ripetizione dell’indebito per il periodo antecedente il 17.06.2004 e, inoltre, è maturata la decadenza dalle eccezioni sollevate;



5. erroneità in quanto nella parte dispositiva dell'ordinanza manca la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali contestate e in quanto la Banca si è adeguata alla delibera CICR del 09.02.2000;
6. erroneità in quanto la commissione di massimo scoperto applicata è legittima;
7. erroneità in quanto manca la prova in ordine ai fatti di giudizio; inoltre la CTU presenta diversi profili critici.

Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 27.04.2016 la Corte ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. emessa dal Tribunale di Pavia.

La causa è decisa nella Camera di Consiglio del 05.07.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I punti contestati sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

1. ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. e declaratoria di nullità delle clausole contrattuali nel dispositivo dell'ordinanza;
2. inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla società poiché, al momento della proposizione del procedimento, era ancora in essere il rapporto di conto corrente;
3. modifica della domanda originaria proposta da
4. *quantum* della condanna;
5. prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per il periodo antecedente il 17.06.2004 e decadenza dalle eccezioni sollevate;
6. adeguamento della Banca alla delibera CICR del 09.02.2000;
7. commissione di massimo scoperto;



8. onere probatorio nella ripetizione di indebito e correttezza delle risultanze della CTU;
9. *quantum* delle spese legali.

1. La Banca contesta l'applicabilità del procedimento sommario nel primo grado di giudizio poiché la complessità della controversia e la richiesta attività istruttoria risulterebbero incompatibili con l'art. 702 bis c.p.c..

La Banca, inoltre, deduce la mancata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali nel dispositivo dell'ordinanza che rende la stessa viziata.

Il motivo è infondato.

Si deve osservare che il ricorso al procedimento sommario ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. non comporta il raggiungimento di una decisione sommaria, sussistendo sempre e comunque una cognizione piena delle domande ed eccezioni. Esso comporta meramente il ricorso ad un'attività istruttoria semplificata, a seguito di scelta discrezione del giudice adito (Cassazione, sent. n. 3/2012).

A nulla pertanto rileva la complessità delle questioni giuridiche presenti nella controversia né la difficoltà della materia, rilevando solamente la complessità o meno dell'attività istruttoria.

Nel caso di specie risulta evidente che, trattandosi di causa avente contenuto prettamente documentale ed essendo necessario il solo espletamento della CTU contabile, non sussistevano elementi idonei a far propendere il primo giudice per il rito ordinario.

Sul punto, inoltre, la Banca non ha indicato quali erano le istanze istruttorie che non avrebbe potuto esperire.

In merito alla deduzione della mancata declaratoria di nullità delle clausole contrattuali nel dispositivo dell'ordinanza si deve osservare che tale eccezione



risulta essere infondata in quanto il giudice nell'ordinanza ha, a più riprese, chiaramente dichiarato la nullità delle clausole contrattuali in oggetto nella parte motiva dell'ordinanza.

2. La Banca deduce l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda formulata da poiché, al momento della proposizione del procedimento, era ancora in essere il rapporto di conto corrente.

Il motivo è infondato.

Si deve osservare che la domanda proposta da con l'atto introduttivo nel primo grado di giudizio non è una domanda di condanna bensì di mero accertamento e, pertanto, consentita anche nel momento in cui il contratto di conto corrente è ancora in essere. La Banca non ha indicato, inoltre, le ragioni per cui tale domanda sarebbe inammissibile.

3. La Banca deduce l'inammissibilità della modifica della domanda originaria proposta da, rilevando che con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio ha proposto una domanda di mero accertamento, mentre successivamente, sempre nel corso del primo grado di giudizio, a seguito della chiusura del conto corrente, ha mutato tale domanda di accertamento in domanda di condanna. Il motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale ha affermato che il conto corrente nelle more del giudizio di primo grado è stato chiuso e, pertanto, la domanda di condanna della Banca alla restituzione delle somme, in luogo della mera rideterminazione del saldo, è ammissibile. Sul punto, trova applicazione quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, in base a cui *“la modificazione della domanda ... può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e*



"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo" (SS. UU., sentenza n. 12310 del 15.06.2015).

4., pur non contestando l'an dell'ordinanza – che ha disposto la restituzione di 570.085,93 euro e non della somma maggiore per evitare una pronuncia *ultra petita* - deduce l'erroneità della stessa in merito al *quantum* della condanna poiché la CTU ha accertato che doveva essere restituita dalla Banca la somma di euro 1.112.120,03.

Il motivo è fondato.

Si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio ha domandato che sia accertato e dichiarato, a seguito delle nullità delle clausole contrattuali, "*l'illegittimo addebito sul conto corrente della somma di € 570.085,93, o in quella diversa **somma maggiore o minore** che dovesse emergere in corso di causa*" (ricorso per procedimento sommario di cognizione di, pag. 29). Inoltre, nella precisazione delle conclusioni precisava: "*condannare, per l'effetto, la convenuta Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i motivi di cui sopra, **pari ad € 1.112.120,03**, oltre agli interessi legali in favore dell'odierna istante*" (precisazione delle conclusioni

Ciò risulta conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che "*ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il*



dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita “di stile”), (Cassazione, sentenza n. 6053 dell’11.03.2013).

Pertanto, in riforma della pronuncia del Tribunale la Banca va condannata alla restituzione, in favore di, delle somme illegittimamente addebitate pari ad € 1.112.120,03, così come accertato dalla CTU , non comportando ultrapetizione.

5. La Banca deduce la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebitato per il periodo antecedente il 17.06.2004 e la decadenza della dall’impugnazione delle risultanze dell’estratto conto. In particolare, essa eccepisce la natura solutoria delle rimesse per l’ammontare di euro 287.044,00 euro.

Le eccezioni risultano entrambe infondate.

Con la sentenza n. 24418/2010 la Corte di Cassazione a SS.UU., al fine di individuare il momento iniziale del termine di prescrizione, ha introdotto la distinzione tra rimesse solutorie, determinate da uno spostamento patrimoniale in favore della Banca e rimesse ripristinatorie, le quali non determinano tale spostamento patrimoniale.

Per le prime la prescrizione decennale decorre da ogni singolo addebito mentre per le seconde decorre dalla chiusura del rapporto.

Quanto all’onere probatorio in ordine alla qualificazione delle varie rimesse, compete alla Banca, quale soggetto che eccepisce la prescrizione, specificare quali siano le rimesse aventi natura solutoria, vale a dire i singoli pagamenti in relazione ai quali sarebbe decorso il termine di prescrizione ed in relazione ai quali essa intenda avvalersi della facoltà di eccepire la prescrizione.



Ciò in applicazione sia delle regole di cui all'art. 2697 c.c. sia della natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione che, in quanto eccezione in senso stretto, impone a colui che le solleva di allegare e provare i fatti fondanti l'eccezione stessa. La prescrizione deve essere pertanto eccepita dalla Banca in modo preciso, con l'indicazione dei versamenti che avrebbero avuto una funzione solutoria. Tale soluzione, secondo la quale spetta alla Banca provare la natura della rimessa, è sostenuta anche dalla recente giurisprudenza, la quale si richiama al meccanismo della presunzione. Infatti, *“i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”* (Cassazione, sentenza n. 4518 del 26.02.2014).

Alla luce di tali premesse, l'eccezione non può che ritenersi generica sul punto, non essendo stato in alcun modo allegato da parte della Banca la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.

La Banca avrebbe dovuto precisare il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria.

Quanto alla decadenza, oltre ad osservare la genericità del motivo di appello, va rilevato che l'art. 1832 c.c. concerne l'elemento fattuale degli accrediti e degli addebiti e, in genere, delle operazioni annotate sull'estratto conto; questione differente è invece la censura riguardante l'applicazione di interessi anatocistici che attiene alla validità ed efficacia delle condizioni contrattuali applicate, ossia dei rapporti obbligatori sottostanti.



6. La Banca deduce l'erroneità dell'ordinanza in quanto il Giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 7 della delibera CICR del 09.02.2000 che consente la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, con medesima periodicità, purché vi sia un espresso accordo al riguardo tra la banca e il correntista. Essa afferma di aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le modificazioni contrattuali aventi contenuto conforme a quanto prescritto dalle disposizioni della delibera, producendo per la prima volta un nuovo documento.

Il motivo è infondato.

Prescindendo dall'ammissibilità o meno dello stesso, si osserva che la pubblicazione sulla G.U. è condizione necessaria ma non sufficiente per l'adeguamento della Banca al combinato disposto dell'art. 120 TUB e dell'art. 7 della Delibera CICR del 2000 poiché, ai sensi del comma 2 della norma in esame, essa avrebbe dovuto fornire anche "*opportuna notizia per iscritto alla clientela*".

La comunicazione per iscritto della notizia non è stata provata dalla Banca. Pertanto, la Banca non ha provato di essersi adeguata a quanto previsto dalla delibera CICR del 2000.

Con riferimento ai contratti stipulati prima della delibera CICR del 2000 si osserva che deve essere applicato il principio sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione secondo cui dovendosi escludere l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c., nei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art. 1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista (Cassazione Sezioni Unite n. 21095 del 4.11.2004).

La declaratoria di nullità della clausola relativa all'anatocismo ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi



passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla Banca debba avvenire con la capitalizzazione annuale oppure escludendo qualsiasi capitalizzazione.

Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito che *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un’apertura di credito in conto corrente, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”* (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 24418 del 02.12.2010).

Pertanto, per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, la nullità della clausola anatocistica in essi contenuta comporta la necessità del ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione sugli interessi a debito, e questo sicuramente fino al 30.06.2000.

7. La Banca afferma la legittimità della commissione di massimo scoperto in quanto essa funge da corrispettivo del suo obbligo di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un periodo di tempo determinato, indipendentemente dall’utilizzo di tale credito. Il motivo è infondato.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto gli istituti di credito, prima delle modifiche normative del 2009 e del 2012, hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull’ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l’utilizzo o il



mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto (cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente).

Dunque, il termine commissione di massimo scoperto non risulta, in sostanza, riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica con la conseguenza che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore.

Si deve esigere infatti, se non una definizione contrattuale della commissione, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, vale a dire la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito.

In assenza dei predetti elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, ma l'applicazione della commissione di massimo scoperto si traduce in una mera imposizione unilaterale della Banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Non può ritenersi sufficientemente determinata nemmeno la mera indicazione nel contratto di un tasso percentuale accompagnata dalla dizione commissione di massimo scoperto, senza ulteriori indicazioni sui criteri di calcolo e sulla base di computo (si veda al riguardo doc.1, contratto di apertura di conto corrente, fascicolo di primo grado di).

Pertanto, è evidente che la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto è nulla in base ai principi codicistici (combinata previsione degli artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c.) per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in alcun modo – sulla base dei soli elementi indicati – cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla Banca.

8. La Banca deduce il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in quanto avrebbe prodotto solo gli estratti conto scalari, rilevando che essi non



sono sufficienti per provare l'ammontare degli indebiti da restituire o da espungere dal conto corrente. Essa deduce inoltre la criticità della CTU e l'omessa motivazione del Giudice degli elementi che hanno portato a confermare interamente la perizia del CTU, senza pronunciarsi in merito alle criticità dell'analisi peritale rilevate dal CTP della banca. Il motivo è infondato.

Si osserva che in merito all'onere probatorio la ha prodotto tutti gli estratti conto sia analitici che scalari (si veda al riguardo doc. nn. 2,3, 21-24 del fascicolo di primo grado della) ad eccezione degli estratti conto analitici relativi al secondo trimestre del 2011 e al terzo trimestre del 2012.

La mancanza di tali documenti non ha inficiato l'elaborazione peritale né del consulente d'ufficio né di quello di parte nominato dalla Banca.

Inoltre, la Banca non ha mai sollevato detta eccezione nel primo grado di giudizio. Nemmeno il CTP della Banca ha mai censurato la mancanza di tale documentazione ed anzi ha proceduto egli stesso a ricostruire il rapporto di conto corrente sulla base della documentazione presente in atti.

Con riferimento alle doglianze relative alla CTU quanto dedotto dalla Banca risulta assolutamente generico in quanto rinvia a quanto affermato dal suo CTP alle osservazioni del CTU, senza alcuna contestazione specifica.

Inoltre, il CTU ha risposto puntualmente alle deduzioni del consulente della Banca, non essendo necessario per il Giudice rispondere nuovamente in modo specifico e dettagliato a tutte le osservazioni formulate dal predetto consulente. Infine, a nulla rileva la richiesta di ammissione testi in quanto trattasi di causa avente natura prettamente documentale.



9. censura l'ordinanza nella parte relativa al *quantum* delle spese di lite, liquidate dal giudice per un importo pari ad euro 10.000,00 in quanto esse risultano inferiori ai minimi previsti dall'art. 6 del d.m. n. 55/2014.

Il motivo è fondato.

In particolare, nella parte dispositiva dell'ordinanza il Giudice ha affermato che le spese di lite siano "*liquidate in € 733 per spese borsuali e € 10.000 per compenso di Avvocato oltre spese generali 15% e accessori di legge.*"

Il Collegio, in conseguenza della parziale riforma del capo relativo al *quantum*, ritiene che le spese di lite per il primo grado di giudizio vadano liquidate nell'importo complessivo pari ad euro 14.500,00 (di cui euro 12.325,00 per compensi ed euro 2.175,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'Avv. _____, dichiaratosi antistatario.

Per i motivi suesposti l'appello principale va integralmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, e l'appello incidentale va rigettato.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, totale in capo alla Banca, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. _____ dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l'appello principale proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia n. RG. 1310 del 03.12.2015 e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, così dispone:

1. condanna la Società _____ S.P.A. a corrispondere alla Società _____ Srl _____ la somma pari ad euro _____



1.112.120,03 oltre interessi legali dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo;

2. condanna la SocietàSrl.....le spese del primo grado di giudizio, in complessivi euro 14.500,00 (di cui euro 12.325,00 per compensi ed euro 2.175,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Campanella, dichiaratosi antistatario; S.P.A. a rifondere alla Società
3. condanna la Società Srlle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 13.500,00 (di cui euro 11.475,00 per compensi ed euro 2.025,00 quale rimborso spese forfettarie), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dell'Avv., dichiaratosi antistatario. S.P.A. a rifondere alla Società

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 05.07.2017

Il Consigliere est.

Angela Scalise

Il Presidente

Amedeo Santosuosso

